

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NUOVO REGIME FORFETTARIO 2015: ULTERIORI CHIARIMENTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il presente studio si pone l'obiettivo di approfondire e di fornire ulteriori chiarimenti sul Regime Forfettario 2015, introdotto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), già trattato nella precedente circolare.

Come in precedenza ribadito tale regime forfettario abroga le seguenti disposizioni:

- Art. 13 legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo", il cui reddito veniva assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 10%;
- Art. 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge 254 dicembre 2007, n. 244 "Contribuenti minimi", il cui reddito veniva inizialmente assoggettato ad un'imposta sostitutiva del 20%;
- Art. 27 commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", il cui reddito veniva assoggettato ad un'imposta sostitutiva dal 5%;
- Art. 27, comma 3 del decreto legge 98/2011, cosiddetti ex minimi, assoggettati a irpef e addizionali regionali e comunali nella misura ordinaria.

Tuttavia coloro che rientravano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, ex decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, e quindi al 31/12/2014 applicavano il regime dei minimi, potranno ancora utilizzare tale regime (anche se legalmente soppresso), perdurando i requisiti necessari, fino al compimento del quinquennio di attività ovvero, se l'evento ricorre successivamente, fino al raggiungimento del trentacinquesimo anno di età (c.d. clausola di salvaguardia).

Con l'abrogazione dei succitati regimi fiscali, i soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), dal regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2, D.L. 98/2011) e coloro che al 31/12/2014 appartenevano agli ex minimi (art. 27 comma 3, D.L. 98/2011) si ritroveranno ad adottare, **automaticamente**, il nuovo regime forfettario, se in possesso dei relativi requisiti.

Il nuovo regime forfettario diventa il "**regime naturale**" per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, di arte o professione. Resterà comunque valida la possibilità di applicare le disposizioni ordinarie con espressa opzione o per comportamento concludente.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it